

Unione dei Comuni Montani 'Val Lemme' - Voltaggio (Alessandria)

Modifiche allo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani "Val Lemme" (ex articolo 32 D. Lgs 267/2000 e articoli 4 e 12 L.R. 11/2012). Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani "Val Lemme" n. 03/2014 del 24/09/2014.

Unione dei Comuni Montani "Val Lemme"

Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio.

MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'UNIONE VAL LEMME

All'articolo 11

- **Il comma 3 è sostituito dal seguente:**

3. Il Consiglio è composto da numero dodici componenti eletti dai Consigli Comunali tra i propri componenti, in numero di tre per ciascun Consiglio Comunale; il Presidente dell'Unione è componente di diritto dell'Unione ed è pertanto computato nel numero dei componenti di spettanza del Consiglio Comunale di appartenenza; nel caso nel Consiglio Comunale interessato sia presente uno o più gruppi di Minoranza un componente è eletto nel novero del Gruppo, o dei Gruppi, di Minoranza, due componenti, fermo il disposto del comma 5 del presente articolo, sono eletti nel novero del Gruppo di Maggioranza ai sensi dei commi 8, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies del presente articolo.

- **Il comma 4 è sostituito dal seguente**

4. Ai fini del presente Statuto per consigliere comunale di maggioranza si intende il consigliere che in occasione delle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco, per consigliere comunale di minoranza il consigliere che in occasione delle elezioni comunali è stato eletto in lista non collegata al Sindaco.

- **Il comma 5 è sostituito dal seguente**

5. Il Sindaco è componente di diritto relativamente al Gruppo consiliare di Maggioranza del Consiglio interessato ed alla sua proclamazione in tale carica procede il Consiglio Comunale interessato in sede di elezione dei componenti di propria spettanza ai sensi dei commi 8 e 13 del presente articolo.

- **Il comma 6 è sostituito dal seguente**

6. In merito a quanto previsto dal comma 5 il Sindaco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53 D. Lgs. 267/2000, non può essere sostituito dal Vicesindaco se non ~~unicamente~~ in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

- **Il comma 7 è abrogato**

- **Il comma 8 è sostituito dal seguente**

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, l'elezione da parte di ciascun Consiglio Comunale avviene a scrutinio segreto, mediante scheda, con voto limitato ad una o due preferenze, a seconda che il numero dei componenti da eleggere da parte del Gruppo Consiliare interessato sia, ai sensi del comma 3 del presente articolo, oltre al Sindaco componente di diritto, rispettivamente di uno o di due consiglieri; nel caso sulla scheda sia contenuto un numero di preferenze superiore a quello previsto dal presente comma, le preferenze eccedenti.

- **I commi 9, 10, 11, 12 sono abrogati**

- **Il comma 13 è sostituito dai seguenti:**

13. Nel caso sia presente minoranza, i rappresentanti sono eletti dal Consiglio Comunale con due votazioni in unica seduta, disgiunte e riservate ai rispettivi Gruppi consiliari, di maggioranza e di minoranza.

13 bis. Risultano eletti i consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti nella votazione.

13 ter In caso di parità di voti, risulta eletto il Consigliere che, in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale interessato, abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, determinata ai sensi dell'articolo 71 comma 9 D. Lgs. 267/2000, e, a parità di cifra individuale, il Consigliere che precede nell'ordine di lista.

13 quater In deroga a quanto previsto dal comma 13 del presente articolo, ove i Gruppi consiliari intendano procedere ad unica votazione in forma palese relativa all'integralità dei componenti di spettanza del Consiglio Comunale interessato, la votazione si intende valida ove consegua l'unanimità dei presenti; in caso contrario la votazione è ripetuta, nella stessa seduta, con la modalità di cui al comma 13 bis del presente articolo.

13 quinquies La procedura facoltativa di cui al comma 13 quater del presente articolo si applica, ove sia presente Minoranza, soltanto ove il Gruppo, o i Gruppi di minoranza, siano presenti nella seduta con l'integralità dei componenti.

- **Il comma 14 è sostituito dal seguente**

14. I Consigli comunali possono sostituire, in ogni tempo, i propri componenti eletti, con nuova votazione effettuata ai sensi dei commi 8 e da 13 a 13 quinquies, su richiesta da parte della maggioranza dei componenti assegnati al Gruppo consiliare di cui l'eletto fa parte; per la determinazione della maggioranza dei componenti, in caso di frazione, l'arrotondamento è effettuato all'unità superiore.

- **Il comma 15 è abrogato**

- **Al comma 16** l'espressione "ai commi 14 e 15" è sostituita dall'espressione "al comma 14".

- **Al comma 17** prima della parola "interessato" è aggiunta l'espressione "di volta in volta".

- **Il comma 18 è sostituito dal seguente**

18. In sede di prima applicazione, successiva alla modifica del presente articolo, le elezioni sono effettuate entro 15 giorni dalla entrata in vigore della modifica statutaria stessa.

- **Il comma 19 è sostituito dal seguente**

19. In caso di non intervenga l'elezione da parte del Consiglio Comunale nei termini di cui ai commi 17 e 18, e fino a che non intervenga detta elezione, sono di diritto componenti rappresentanti del Comune interessato il Sindaco, componente di diritto, e:

a) relativamente al Gruppo di maggioranza, il Consigliere, o i Consiglieri, di maggioranza che, in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale interessato, abbia, o abbiano riportato la maggiore cifra individuale;

b) relativamente ai Gruppi di minoranza il candidato sindaco del gruppo di minoranza la cui lista in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale interessato, abbia riportato la maggiore cifra elettorale.

- **Il comma 23 è sostituito dal seguente**

23. Nel caso di decadenza, di cui ai commi 21 e 22 del presente articolo, di un componente del Consiglio dell'Unione, non trova applicazione il comma 20, e il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla decadenza.

- **Al comma 31** la parola "4" è sostituita dalla parola "7"

All'articolo 17

- **Il comma 3 è sostituito dal seguente**

3. I componenti della Giunta durano in carica per la durata del presidente che ha nominato la Giunta e, comunque, non oltre la durata del loro mandato nei rispettivi Comuni

All'articolo 32

- **Il comma 4 è sostituito dal seguente**

4. Le proposte di modifica dello Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con la procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e dai Consigli Comunali a maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati

Correzione errore materiale all'articolo 34

- **Al comma 4** l'espressione "del Comune" si intende sostituita con l'espressione "dell'Unione"